

## **GR\_GERICHTE SV2 2025 69 vom 9. Juni 2026**

GR Gerichte, 2026-06-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SV2\\_2025\\_69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SV2_2025_69)

FR: GR\_GERICHTE SV2 2025 69 du 9 juin 2026

IT: GR\_GERICHTE SV2 2025 69 del 9 giugno 2026

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

/ 6 – la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti, precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II B35 segg.), – giusta la Direttiva LADI II (B38), la cassa giudica con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno intrapresi dalla persona assicurata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi, – dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la persona assicurata non può aspettare diversi mesi prima di inoltrare un'azione legale contro il suo ex datore di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C\_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2), – nel caso concreto, il ricorrente ha: o trasmesso in data 26 settembre 2024 un sollecito alla B.\_\_\_\_\_ per la liquidazione delle spettanze salariali relative alla mensilità di agosto 2024 con un importo di CHF 4'465.35 (lordi comprensivi di quota parte tredicesima) e al periodo del 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024 un importo di CHF 2'057.75 (lordi comprensivi di quota parte tredicesima); o presentato (erroneamente) in data 16 ottobre 2024 un'istanza di conciliazione presso la Pretura di C.\_\_\_\_\_; o presentato il 24 ottobre 2024 un'istanza di conciliazione presso il Tribunale D.\_\_\_\_\_; o preso parte il 26 novembre 2024 all'udienza di conciliazione presso la Giudicatura di pace Regione E.\_\_\_\_\_, durante la quale è stato stabilito quale termine per effettuare il versamento di CHF 3'493.65 netti promesso da B.\_\_\_\_\_ per e-mail il 10 dicembre 2024; o comunicato l'11 dicembre 2024 alla Giudicatura di pace Regione E.\_\_\_\_\_ che B.\_\_\_\_\_ non aveva effettuato il versamento di CHF 3'493.65 entro il termine stabilito, chiedendo al contempo di procedere con la proposta di giudizio; o sollecitato il 9 gennaio 2025 la Giudicatura di pace Regione E.\_\_\_\_\_;

#### **E. 4**

/ 6 o sollecitato per la seconda volta il 13 febbraio 2025 la Giudicatura di pace Regione E.\_\_\_\_\_; – pertanto, il convenuto non può essere seguito nella misura in cui ritiene che il ricorrente non abbia fatto fronte ai suoi obblighi di riduzione del danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI, – il convenuto non sostanzia oltretutto quali fossero le ulteriori misure da adottare da parte del ricorrente a partire dal 13 febbraio 2025, – in questo contesto, sebbene l'esecuzione forzata ai sensi della LEF (RS 281.1) possa essere ritenuta appropriata, nel caso concreto, ritenuto oltretutto che il ritardo relativo alla causa in ambito civile non è da imputare al ricorrente, a quest'ultimo, tenuto conto del principio di proporzionalità, non può – in ogni caso – essere imputato di non aver fatto fronte al suo obbligo di riduzione del danno, – a titolo abbondanziale, qualora vi fosse stato effettivamente un riconoscimento del debito da parte di B.\_\_\_\_\_ – che non si trova agli atti –, a mente del verbale dell'udienza di conciliazione obbligatoria dinanzi alla Giudicatura di pace Regione E.\_\_\_\_\_ del 26 novembre 2024, si tratterebbe verosimilmente di un'e-mail, che non soddisfa i requisiti

previsti dall'art. 82 LEF, cosicché, anche qualora fosse stata presentata un'esecuzione, un'eventuale opposizione non avrebbe potuto essere rigettata sulla scorta di tale titolo, – ciò posto, il ricorso, che si rivela fondato, deve essere accolto – in misura in cui risulta ricevibile – e il diritto di A. \_\_\_\_\_ all'indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo del 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024 va riconosciuto, – per conseguenza, la decisione su opposizione dell'8 ottobre 2025 deve essere annullata e il convenuto va obbligato a versare al ricorrente un'indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo del 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024, – il ricorrente, nel suo ricorso del 10 novembre 2025, ha chiesto unicamente che gli venga riconosciuta un'indennità di insolvenza per i mesi di agosto 2024 e settembre 2024, senza tuttavia specificarne l'importo; il convenuto, dal canto suo, non si è esposto in merito all'entità delle indennità; si giustifica pertanto rinviare l'incarto a quest'ultimo, affinché provveda a determinare l'entità dell'indennità di insolvenza dovuta e a versare al ricorrente il rispettivo importo,

#### **E. 5**

/ 6 – il ricorrente indica nella richiesta di indennità per insolvenza del 26 giugno 2024 un salario lordo pari a CHF 4'122.00 più una quota parte tredicesima pari a CHF 343.50 e supplementi di CHF 135.00, – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. f bis LPGa, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e, per conseguenza, non vanno prelevate spese, – il convenuto è obbligato a versare al ricorrente un importo di CHF 1'647.90 a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGa) (tariffa di CHF 240.00, spese del 3% dell'onorario [v. per es. sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV1 25 15 del 17 novembre 2025 consid. 11.2], nonché 8.1% IVA).

#### **E. 6**

/ 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto. La decisione impugnata dell'8 ottobre 2025 è annullata nella misura in cui non riconosce a A. \_\_\_\_\_ il diritto all'indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo dal 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024. L'incarto è rinviato all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni affinché calcoli l'entità dell'indennità di insolvenza per il mese di agosto 2024 e per il periodo dal 1° settembre 2024 al 13 settembre 2024 e versi a A. \_\_\_\_\_ la rispettiva indennità di insolvenza. 2. Non vengono prelevate spese. 3. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni è obbligato a corrispondere a A. \_\_\_\_\_ CHF 1'647.90 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]